BILANCIO SUPPLETIVO N. 3 DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1970

(71/17/CEE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78,

visto il regolamento finanziario del 30 luglio 1968, relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, in particolare gli articoli 1 e 21 (1),

visto il regolamento finanziario del 15 dicembre 1969, recante proroga del regolamento finanziario del 30 luglio 1968, relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (2),

visto il bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 (3),

visto il progetto di bilancio suppletivo n. 3 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 elaborato dal Consiglio il 30 novembre 1970 e trasmesso al Parlamento europeo il 1° dicembre 1970,

vista la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 3 dicembre 1970 sul progetto di bilancio suppletivo n. 3 delle Comunità europee per il 1970 (4),

considerando che il Parlamento europeo approva tale progetto di bilancio suppletivo n. 3,

COSTATA:

Articolo unico

Il bilancio suppletivo n. 3 delle Comunità europee per l'esercizio 1970 è definitivamente adottato quale esso figura nell'allegato che fa parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SCHEEL

---

(1) GU n. L 199 del 10. 8. 1968.
(2) GU n. L 326 del 29. 12. 1969.
(3) GU n. L 60 del 16. 3. 1970.
(4) GU n. C 151 del 29. 12. 1970, pag. 29.

ALLEGATO

Bilancio suppletivo n. 3
delle Comunità europee
per l'esercizio 1970

Il bilancio suppletivo n. 3 delle Comunità europee, per l'esercizio 1970, è stabilito in entrate e spese per un importo di 600 000 unità di conto.

FINANZIAMENTO

Totale generale delle spese supplementari previste e relative alla sezione III — Commissione	600.000 U.C.
Entrate delle istituzioni: Commissione	—
Contributi degli Stati membri	600.000 U.C.
	600.000 U.C.

Contributi previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, del trattato CEE e dall'articolo 172 del trattato CEEA (finanziamento spese amministrative)

		U.C.
Belgio	7,9 %	47.400
Germania	28,– %	168.000
Francia	28,– %	168.000
Italia	28,– %	168.000
Lussemburgo	0,2 %	1.200
Paesi Bassi	7,9 %	47.400
		600.000

SEZIONE III

COMMISSIONE

CAPITOLO XIV — AIUTI, CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art.	Voce	Titolo	U.C.		
			Stanziamenti 1970	Bilancio suppletivo n. 3/1970	Totale
		CAPITOLO XIV			
145		*Altri interventi*	118.000	600.000	718.000

COMMISSIONE

CAPITOLO XIV — AIUTI, CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art.	Voce	Commento
145		Lo stanziamento è destinato a coprire una parte delle spese che deriveranno dalle misure di aiuto d'urgenza decise dal Consiglio a favore delle popolazioni del Pakistan sinistrato.